



CITTA' DI CORIGLIANO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE DI COMPETENZA

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
E LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI.

APPROVATO CON DELIB. C.C. N°15
28/04/2015

INDICE

CAPITOLO I - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 - FONTI	2
Art. 2 - DEFINIZIONI	2
Art. 3 - OGGETTO	3
Art. 4 - FINALITA'	3
Art. 5 - PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE	4
Art. 6 - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO	4
Art. 7 - SCELTA DELL'AFFIDATARIO	4
Art. 8 - FORME DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	5
Art. 9 - AFFIDAMENTI IN VIA PREFERENZIALE	5
Art. 10 - ALTRI SOGGETTI POTENZIALI AFFIDATARI DELLA GESTIONE	6
Art. 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO	7
Art.12 - ATTIVITA' SPORTIVE REALIZZATE NEGLI IMPIANTI AD USO PUBBLICO SOCIALE	7
Art. 13 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	8
Art. 14 - CONVENZIONE	8
Art. 15 - CONTROLLI SULLE CONVENZIONI	9
Art. 16 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	9
Art. 17 - NORME TRANSITORIE	10

CAPITOLO II - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 18 - TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI	10
Art. 19 - CONCESSIONARI	11
Art. 20 - CONCESSIONI ANNUALI	11
Art. 21 - CONCESSIONI TEMPORANEE	11
Art. 22 - ASSEGNAZIONE	12
Art. 23 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE ANNUALE	12
Art. 24 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	12
Art. 25 - NORME GENERALI D'USO E DI COMPORTAMENTO	14
Art. 26 - RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO	14
Art. 27 - MANIFESTAZIONI	14
Art. 28 - PUBBLICITÀ	15
Art. 29 - VIGILANZA E CONTROLLO	15
Art. 30 - REVOCA E DINIEGO DELLE CONCESSIONI E SANZIONI	15
Art. 31 - RINUNCIA	16
Art. 32 - COMPETENZE	16
Art. 33- RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE	17

CAPITOLO I

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Principi e disposizioni generali di riferimento:

Articolo 1

Fonti

Costituiscono fonti del presente Regolamento:

- D.P.R. 616/77 sul Decentramento Regionale (art. 56 e 60)
- D. Lgs. n. 242/1999 - Campo di Intervento del CONI
- Statuto CONI ART. 2 Comma 3
- Artt. 117 e 118 della Costituzione
- Statuto CONI, art. 4 - Principio di autonomia sportiva
- L. 91/1981 Art. 1 - Attività sportiva
- Art. 90 L. 289/2002 Comma 17 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica"
- Legge Regione Calabria n. 28/2010
- Statuto CONI art. 23, I comma
- L. 517/97 e 23/1996 in tema di gestione di palestre scolastiche
- D. Ministero Interno 18 marzo 1996 - Definizione impianto sportivo
- L. 289/2002 Art. 90 comma 24 e 25
- Regolamento Regione Calabria relativo alla L.R. 28 Novembre 2010, n. 28
- D. Lgs. n. 163/2006 Art. 143 , art. 153 e ss.mm. Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici
- L. 27/12/2002 n. 289, art. 90, comma 11 bis
- Nota 3.4.2007 del Ministero dell'Economia e Finanze prot. 1576/2006

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) Per "Amministrazione" il Comune di Corigliano Calabro;
- b) per "impianto sportivo" il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia attinente ad istituzioni scolastiche;
- c) per "attività sportiva" la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;
- d) per "gestione dell'impianto sportivo" l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva;
- e) per "affidamento in gestione" il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;
- f) per "concessione in uso" il provvedimento con il quale il gestore autorizza l'uso di un impianto sportivo - per l'intera stagione o per utilizzi saltuari - per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per "tariffe" le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione, al gestore dell'impianto;
- h) per "canone" l'importo che il gestore dell'impianto deve corrispondere all'Amministrazione a fronte dell'affidamento in gestione dell'impianto;
- i) per "corrispettivo" l'eventuale importo che l'Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell'impianto affidato.

Articolo 3

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli annessi a istituti scolastici, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e rieducative.

L'uso degli impianti è garantito alle società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato, nonché alle organizzazioni di promozione sociale, sulla base dei criteri specificati nei successivi articoli 7, 8 e 9.

Articolo 4

Finalità

La gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di formazione e sviluppo della pratica sportiva.

Con il presente Regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
- b) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
- c) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori dei medesimi;
- e) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti sportivi.

Articolo 5

Procedure per l'affidamento in gestione

L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione avviene nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

La procedura può essere aperta, ristretta, negoziata su bando, senza bando o mediante avviso pubblico per la manifestazione di interesse.

Devono essere, in ogni caso, rispettanti i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

Articolo 6

Criteri per l'affidamento

Al fine di stabilire le condizioni per la gestione, l'Amministrazione tiene conto dei seguenti criteri:

- 1) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- 2) garanzia di imparzialità nel permettere la pratica delle attività di cui all'art.10, lett. a);
- 3) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della tipologia dell'impianto;
- 4) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità delle procedure di selezione;
- 5) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

Articolo 7

Scelta dell'affidatario

Nella scelta dell'affidatario, che sarà operata da apposita Commissione nominata dal Direttore/ Dirigente competente, si tiene conto:

- dell'esperienza nel Settore;
- del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
- dell'affidabilità economica;
- della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati;
- dell'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;

- della convenienza dell'offerta economica presentata dal potenziale gestore;
- di eventuali altri criteri, correlati alla specificità dell'impianto e definiti caso per caso nel bando di selezione.

Lo stesso soggetto può essere concessionario di più impianti, se aggiudicatario di gara, ma, nell'assegnazione di quelli successivi al primo, saranno privilegiate offerte ritenute congrue da parte di altri soggetti aventi titolo, privi di strutture destinate all'esercizio di attività alle quali è dedicato l'impianto oggetto di gara.

Nell'avviso di selezione sono indicati:

- la durata dell'affidamento, di norma stabilita in 4 anni, con previsione di criteri di proroga legati agli investimenti che l'affidatario è disposto a fare sull'impianto;
- il canone d'uso dell'impianto, definito sulla base di criteri oggettivi e omogenei rispetto agli impianti della stessa tipologia, con la previsione dell'abbattimento del medesimo in caso di realizzazione di investimenti da parte del gestore;
- l'eventuale corrispettivo per la gestione, definito sulla base di criteri oggettivi e omogenei rispetto agli impianti della stessa tipologia.

Il partecipante alla procedura di affidamento deve corredare l'offerta, presentando:

- il "Piano gestionale di utilizzo dell'impianto" che stabilisce attività sportive, tipologie di utenza, orari d'uso degli impianti e altre informazioni che si intenda richiedere;
- il "Piano di conduzione tecnica" che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia, guardiana, ecc;
- il "Piano economico" relativo alle entrate e alle uscite preventivabili, correlato da un eventuale Piano tariffario, qualora non sussistano indicazioni ad adottare il Piano Tariffario Pubblico;

Articolo 8

Forme di gestione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi del Comune di Corigliano Calabro possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- gestione diretta dell'Amministrazione - come modalità residuale - qualora ne esistano le risorse e le caratteristiche dell'impianto ne rendano opportuno il mantenimento in gestione diretta;
- mediante affidamenti in via preferenziale ai soggetti sportivi individuati mediante affidamento a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a), in caso di impianti aventi rilevanza economica, secondo le vigenti norme in materia di contratti pubblici e servizi pubblici locali;
- direttamente dall'Amministrazione, anche attraverso convenzioni fra Enti Locali e/o Pubblici;

Articolo 9

Affidamento in via preferenziale

La gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a:

- società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
- enti di promozione sportiva (EPS);
- associazioni di discipline sportive associate (DSA);
- federazioni sportive nazionali (FSN).

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 90, comma 17, della L. 289/2002, devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10.2.2000, n. 361;
- società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro ;

Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, sono iscritte nell'apposito Registro telematico pubblicato sul sito www.coni.it.

Sono Enti di Promozione Sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale e regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Gli Enti di Promozione Sportiva Nazionali sono riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI qualora rispondano ai seguenti requisiti:

- a) essere associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile;
- b) essere dotati di uno Statuto conforme a quanto indicato nel comma precedente;
- c) avere svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni.

Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce le Discipline Sportive Associate che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
- c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché conforme alla deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
- d) assenza di fini di lucro.

Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale (FSN).

Le Federazioni Sportive Nazionali:

- a) hanno natura di associazione riconosciuta di diritto privato (fatte salve ACI, UITS e Aeroclub);
- b) non perseguono scopo di lucro;
- c) sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità;
- d) hanno autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

Ha valenza pubblicistica l'attività delle Federazioni Sportive Nazionali in tema di utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici.

Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi, i soggetti di cui ai commi precedenti possono presentarsi in forma associata.

Articolo 10

Altri soggetti potenziali affidatari della gestione

In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione pubblica fra i soggetti di cui al precedente articolo, sono ammessi a concorrere, nel rispetto dei medesimi principi:

- 1) altri soggetti collettivi operanti in ambito sportivo-ricreativo, quali:
 - a) le associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000;
 - b) le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - c) organizzazioni ricreative derivate da soggetti pubblici e privati (CRAL).

Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi, i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

Articolo 11

Affidamento Diretto

Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi:

- a) quando sul territorio del Comune di Corigliano calabro sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;

- b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
- c) quando gli impianti hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.
- d) in caso di affidamento a una Federazione Sportiva Nazionale, in forza della valenza pubblicistica dell'attività gestionale.

Può, altresì, essere consentito l'affidamento diretto :

- a) in casi di particolari urgenze, adeguatamente documentate ,per periodi limitati, nelle more di espletamento delle procedure selettive e, comunque, quando l'attività sportiva di riferimento abbia un calendario inferiore a 6 mesi ;
- b) in caso di delocalizzazione di strutture, chiuse o in ristrutturazione, allo stesso gestore e con le stesse modalità convenzionali, se e in quanto congrue;
- c) se collegato alla concessione di un diritto di superficie di area idonea e qualora l'affidatario realizzi direttamente la struttura sportiva, previa approvazione dell'Amministrazione.

L'affidamento della gestione in via diretta di cui al primo comma avviene previa presentazione e valutazione di un progetto di gestione, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 13.

Articolo 12

Attività Sportive realizzate negli impianti ad uso pubblico sociale

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive ricreative e sociali di interesse pubblico.

L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi, anche associati, e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse, in base al principio del pluralismo.

In relazione alle finalità di cui ai commi precedenti sono considerate:

- a) quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico:
 - l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 - l'attività formativa per adolescenti e preadolescenti;
 - lo sport di base;
 - l'attività sportiva per le scuole di ogni ordine e grado;
 - l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) quali attività sportive di interesse pubblico:
 - le attività agonistiche riferite ai campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal CONI o da Enti di Promozione Sportiva.

Le attività di cui alla lettera a) del comma 3 rendono effettivo l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi.

Le attività di cui alla lettera b) consentono l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi in quanto costituiscono forme di promozione dello sport.

Articolo 13

Classificazione degli impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale sono classificati in:

- a) impianti sportivi di base, di modesta complessità strutturale, con rilevanza d'uso pubblico correlata alla libera fruizione, idonei ad ospitare attività ricreative, motorie e dilettantistiche;
- b) impianti sportivi complessi, idonei alla pratica sportiva anche diversificata, agonistica e non agonistica, nonché per ospitare manifestazioni;
- c) palestre annesse alle scuole del territorio, soggette a specifiche modalità di utilizzo;
- d) impianti sportivi di ultima generazione, che, oltre a possedere caratteristiche tecniche e strutturali legate alla gestione sportiva, consentono di sviluppare anche significative attività di tipo commerciale e imprenditoriale.

L'individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma è stabilita nell'allegato A al presente Regolamento e può essere modificata con provvedimento del Dirigente preposto.

Gli impianti sportivi possono anche essere classificati in:

- a) impianti aventi rilevanza economica, quando le dimensioni dell'impianto e le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali. Per l'affidamento in gestione si fa riferimento all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- b) impianti privi di rilevanza economica, qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività. Per l'affidamento in gestione si fa riferimento all'art. 90 della L. 289/2002 e alla Legge Regionale n.11/2007.

Articolo 14 Convenzione

L'affidamento della gestione avviene mediante stipula di apposita convenzione che indichi:

- oggetto della convenzione;
- descrizione dell'impianto;
- durata della gestione;
- criteri d'uso pubblico, in relazione alle concessioni d'uso rilasciate dal Settore competente;
- eventuali riserve d'uso gratuito in relazione a particolari finalità definite caso per caso;
- attività di gestione;
- manutenzioni ordinarie;
- manutenzioni straordinarie;
- migliorie;
- responsabilità e obblighi assicurativi;
- verbali di consegna e riconsegna;
- decadenza e recesso;
- cauzione;
- canone;
- eventuale corrispettivo per la gestione;
- divieto di subappalto;
- risoluzione delle controversie;
- monitoraggio dei costi e benefici;
- spese contrattuali.

La convenzione inoltre disciplina:

- a) l'acquisto di attrezzature e mobili da parte del gestore e la successiva proprietà;
- b) la presa in carico delle strutture e degli impianti, sotto il profilo della conduzione e della responsabilità;
- c) la titolarità e il rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI).

L'affidatario si fa carico degli oneri diretti e indiretti per la gestione dell'impianto, e in particolare di:

- a) spese relative ai consumi di gas, elettricità, acqua, telefoni. In caso di pluralità di affidamenti all'interno dello stesso impianto, vige il principio della responsabilità solidale;
- b) manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti e degli spazi esterni, nonché ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti;
- c) sorveglianza, custodia e pulizia dell'impianto e delle aree relative;
- d) responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva e dalla gestione, anche ai fini di eventuali oneri risarcitori;
- e) diretta responsabilità di danni procurati ai beni di proprietà comunale, anche se in concessione
- f) responsabilità della sicurezza, ai sensi del Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni.

Il Comune assume gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria, secondo quanto stabilito dal bando di selezione e dal successivo Piano poliennale, comunicato all'affidatario con preavviso di almeno 30 giorni.

Nessun indennizzo può essere previsto a carico del Comune per eventuali conseguenti riduzioni o interruzioni dell'attività della concessionaria.

Il gestore può farsi carico di interventi di manutenzione straordinaria, originariamente a carico del concedente e da questi autorizzati, con eventuale proroga del periodo di gestione inizialmente stabilito.

Le convenzioni con i soggetti affidatari dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione di utili agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

Articolo 15

Controlli sulle convenzioni

Il Comune si riserva il diritto di esercitare controlli sull'attività e sulla conduzione dell'impianto da parte dell'affidatario, finalizzati a verificare:

- il rispetto delle clausole della convenzione;
- il mantenimento delle finalità essenziali del progetto di conduzione dell'impianto;
- il pluralismo e la partecipazione dell'utenza;
- l'accesso degli utenti diversamente abili;
- il rispetto delle tariffe comunali, se praticate, o la congruenza delle tariffe di libero mercato, se autorizzate.

Il monitoraggio delle attività e del servizio dovrà anche essere finalizzato a valutare i livelli di qualità e il grado di soddisfazione dell'utenza.

Articolo 16

Risoluzione della convenzione

La convenzione dovrà disciplinare le modalità di recesso, che è sempre ammessa con preavviso di tre mesi e adeguata motivazione.

L'affidamento può essere revocato prima della scadenza in caso di:

- gravi danni arrecati alle strutture o agli impianti durante l'attività dell'affidatario, fatto salvo il risarcimento dei medesimi;
- gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali;
- realizzazione di interventi sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione;
- mancata osservanza degli obblighi assunti;
- indisponibilità del concessionario a rispettare gli obblighi derivanti dall'uso pubblico degli impianti;
- inutilizzo totale o parziale dell'impianto;
- mancato pagamento del canone o degli oneri derivati dai consumi, trascorsi tre mesi dalla relativa intimazione.

Articolo 17

Norme transitorie

Le convenzioni in corso alla data di adozione del presente Regolamento, restano in vigore fino al 30 giugno 2015 o comunque fino alla naturale scadenza, alle condizioni in esse stabilite, purché non risultino in contrasto con le norme previste dalla Legge Regionale vigente e con il presente regolamento.

E' facoltà del concedente esercitare il diritto di recesso, anche se non previsto dalla relativa convenzione e anche prima della data di cui al precedente comma:

- in caso di contrasto con le norme del presente regolamento;
- in caso di affidamenti eccedenti 4 anni, senza previsione di migliorie a carico dell'affidatario.

L'esercizio anticipato del recesso in caso di convenzioni con migliorie realizzate dal gestore e autorizzate dal Comune, da luogo ad adeguato risarcimento al gestore, da definire secondo parametri oggettivi.

CAPITOLO II USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 18

Tipologia delle concessioni

Gli impianti sportivi sono assegnati attraverso concessioni in uso annuali o attraverso concessioni temporanee.

Le concessioni annuali, ossia quelle che coincidono con la stagione agonistica, vengono assegnate nei modi di cui al successivo art. 20.

Al fine di garantire una maggiore turnazione di più utenti sugli impianti comunali e la massima fruibilità degli impianti sportivi, nelle concessioni annuali viene stabilito un numero massimo di allenamenti sia per le società che militano nelle categorie nazionali, regionali e comunque di livello superiore, sia per quelle che partecipano a campionati giovanili, minori o amatoriali, prevedendo per queste ultime, di norma, due allenamenti settimanali.

Le concessioni temporanee vengono rilasciate per gli impianti e per gli spazi che risultano disponibili, una volta assegnate le concessioni annuali. La programmazione delle concessioni annuali è dunque prioritaria rispetto al rilascio delle concessioni temporanee.

Articolo 19

Concessionari

Possono essere concessionari degli impianti sportivi le società sportive, gli enti di promozione sportiva operanti nel territorio provinciale e riconosciuti dal CONI, le federazioni sportive nazionali, le Scuole, gli Enti Pubblici, le Cooperative di Solidarietà, gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero.

Agli effetti di cui al presente Regolamento, possono essere concessionari, e come tali devono presentare la domanda per le concessioni annuali di cui al successivo articolo 20, i titolari di convenzioni, anche pluriennali, stipulate con l'Amministrazione Comunale per la gestione degli impianti sportivi.

Articolo 20

Concessioni Annuali

Le domande per le concessioni annuali devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di volta in volta stabilito nel bando, di norma coincidente con il periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio di ogni anno.

Alla presentazione della domanda, i richiedenti devono assumersi, anche per le gare o per le manifestazioni organizzate da Enti o Federazioni, la responsabilità civile e penale per danni a cose o persone (ivi compresi gli atleti, i dirigenti, gli allenatori, gli accompagnatori, i direttori di gara, gli utenti, il pubblico), per il corrispondente risarcimento e per il pagamento delle tariffe d'uso e devono indicare, nel caso l'attività per la quale si richiede la concessione riguardi minorenni, il nominativo di almeno un dirigente responsabile maggiorenne.

Le concessioni annuali vengono assegnate in seguito alla pubblicazione di apposito bando pubblicato, di norma, entro il 15 giugno di ogni anno.

Nel bando devono essere definiti i criteri di assegnazione sulla base di quelli di massima indicati al successivo articolo 23.

Le domande che perverranno oltre il termine verranno prese in considerazione solo al fine dell'assegnazione degli impianti e negli orari rimasti eventualmente disponibili, dopo l'assegnazione definitiva in favore delle domande pervenute nei termini.

Articolo 21

Concessioni Temporanee

Le domande per le concessioni temporanee devono pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data richiesta. Esse possono essere rilasciate fino al giorno precedente la manifestazione.

I richiedenti dovranno assumersi le stesse responsabilità previste per le concessioni annuali (art. 20).

Articolo 22

Assegnazioni

L'assegnazione degli impianti sarà formalizzata dal responsabile della struttura, su proposta dei tecnici addetti, sulla base dei criteri generali previsti al successivo articolo 23.

Articolo 23

Criteri per l'assegnazione degli Impianti Sportivi in Concessione Annuale

Le concessioni annuali degli impianti verranno rilasciate ai richiedenti utilizzando i seguenti criteri di priorità:

- a) continuità di assegnazione della stagione precedente;
- b) la territorialità dei soggetti richiedenti;
- c) il numero dei praticanti;
- d) la promozione dell'attività giovanile (under 18);
- e) il livello agonistico delle attività esercitate;
- f) l'inserimento di soggetti disabili;
- g) le attività a rilevanza sociale;
- h) il numero di ore e le fasce orarie richieste, rispetto all'intensità di utilizzo della struttura.

In caso di richieste sovrapposte, le concessioni verranno rilasciate garantendo il principio del pluralismo e l'utilizzo ottimale degli impianti.

Articolo 24

Obblighi del Concessionario

I concessionari di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sono obbligati a:

1. versare al Comune la quota di concessione stabilita in base alle tariffe in vigore. Tali quote di concessione, salvo variazioni apportate dal Consiglio Comunale, vengono aggiornate annualmente in base all'indice ISTAT con delibera del Consiglio Comunale medesimo. Le fatturazioni sono effettuate dagli uffici del Settore competente ed i relativi versamenti devono essere effettuati dai concessionari entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura;
2. rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;
3. rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento;
4. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione. Nel caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e l'Ente organizzatore;
5. sostenere le spese per l'illuminazione, in caso di manifestazioni notturne all'aperto;
6. utilizzare l'impianto solo per l'uso previsto nella concessione, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Settore competente;
7. regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture. Il responsabile dovrà firmare l'apposito modulo di rilevazione delle presenze predisposto dal Settore competente e messo a disposizione di ogni impianto;
8. regolare anche l'accesso di mezzi di trasporto (velocipedi compresi) nelle aree di pertinenza agli impianti dati in concessione, limitando l'accesso ai soli mezzi di proprietà del concessionario, al fine di garantire la destinazione d'uso delle pertinenze e dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese, nonché al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso dalle uscite di sicurezza. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione, stante il pericolo insito nell'inosservanza della stessa.

9. non cedere ad altri, neppure temporaneamente, l'uso dell'impianto assegnato;
10. chiedere l'intervento dell'addetto alla custodia per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento, nonché per il posizionamento delle attrezzature mobili, specifiche per le diverse discipline sportive;
11. rispettare gli orari indicati nella concessione;
12. non usare e non autorizzare l'uso delle pertinenze dell'impianto (a mero titolo esemplificativo: depositi, bar, posteggi, pubblicità e simili), salvo espressa autorizzazione del Settore competente;
13. non introdurre e non utilizzare materiale non specifico per l'attività sportiva da svolgere, salvo espressa autorizzazione del Settore competente;
14. consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello stabilito nel certificato di agibilità;
15. corrispondere all'Amministrazione Comunale le penali stabilite per la concessione nel presente regolamento, ivi comprese le tariffe minime previste in caso di mancato o parziale utilizzo dell'impianto sportivo, per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale, nel caso in cui non sia stata data la formale rinuncia di cui al successivo articolo 31;
16. riparare, entro due giorni, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario non provveda alla riparazione dei danni arrecati, il Settore competente procederà all'addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature;
17. esibire al responsabile dell'impianto, al momento dell'accesso alle attrezzature sportive, la concessione rilasciata dal Settore competente;
18. prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale;
19. garantire che i soggetti utilizzatori portino i necessari presidi di primo soccorso, previsti dalle rispettive federazioni e dagli enti di promozione sportiva, da tenere disponibili presso gli impianti medesimi durante il loro utilizzo;
20. informare i propri affiliati relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

I concessionari degli impianti sportivi all'aperto sono altresì obbligati a:

1. usare i campi, in occasione degli allenamenti, con la presenza di un numero minimo di 6 atleti per squadra (esclusi tecnici e dirigenti) e di un numero massimo di 25;
2. utilizzare gli impianti per una durata di 105 minuti e comunque per un periodo complessivo non superiore alle due ore, nel caso in cui la concessione sia per allenamenti, fatto salvo il football americano per il quale, in considerazione della specificità della disciplina e del numero degli atleti previsti dalla stessa, è possibile derogare ai suddetti limiti;
3. accedere all'impianto non prima di 60 minuti dall'inizio dell'incontro; diversamente, quando gli incontri sono programmati in successione, con l'uso in contemporanea degli spogliatoi da parte di più squadre, le stesse possono accedere all'impianto non prima di 30 minuti dall'inizio dell'incontro;
4. lasciare liberi i campi entro 30 minuti dal termine della gara. Quando le gare dei campionati provinciali sono programmate in successione, sarà consentito un ritardo massimo di 15 minuti;

I concessionari delle palestre e degli impianti sportivi coperti sono obbligati a:

1. accedere agli spogliatoi quindici minuti prima dell'inizio di ogni turno di assegnazione;
2. lasciare liberi gli spogliatoi entro trenta minuti dal termine dell'attività in palestra.

Articolo 25

Norme Generali D'uso e di Comportamento

E' fatto obbligo agli utenti di rispettare le seguenti regole:

1. non fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi;
2. rispettare, non danneggiare in alcun modo e mantenere pulito il patrimonio comunale;
3. non lasciare incustoditi oggetti o valori. L'Amministrazione Comunale non risponde della perdita o del furto degli stessi;
4. indossare, all'interno dell'impianto, calzature idonee alla disciplina sportiva praticata;
5. servirsi degli appositi contenitori per i rifiuti;

6. parcheggiare all'esterno dell'area recintata adiacente agli impianti, per consentire l'accesso ai veicoli di soccorso;
7. lavare le scarpe negli appositi lavatoi (esterni, nel caso degli impianti sportivi all'aperto);

Articolo 26

Responsabilità del Comune di Corigliano Calabro

Il Comune di Corigliano calabro non risponde di danni, ammanchi o quant'altro occorso agli utenti degli impianti.

L'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e, ognuno per le proprie competenze, dalla Commissione di vigilanza e dagli organi federali. Le Società concessionarie hanno l'obbligo di controllare che il numero degli spettatori non superi quello previsto dal verbale di agibilità.

In caso di persistenti avverse condizioni atmosferiche nel corso della settimana, al fine di salvaguardare i campi sportivi all'aperto, il Direttore del Settore competente, o suo delegato, può revocare le concessioni d'uso per tutte le gare, o parte di esse, dei vari campionati provinciali in programma nei fine settimana, dandone comunicazione immediata agli Enti direttamente interessati ed agli organi di informazione. Tale decisione va assunta entro le ore 18 del venerdì.

Dopo tale orario e per le gare infrasettimanali, con il solo parere del tecnico comunale competente alla verifica dello stato degli impianti, il Direttore del Settore competente, o suo delegato, può revocare la concessione d'uso sino ad una ora prima della gara o allenamento per improvviso nubifragio o altre motivazioni tecniche o di pubblica sicurezza. In tal caso il concessionario ha diritto alla prenotazione in altra data.

Articolo 27

Manifestazioni

L'Amministrazione Comunale può concedere gli impianti sportivi per lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche, spettacolari, di costume, spettacoli viaggianti e attrazioni varie. In tali casi gli organizzatori, ritirata la concessione, sono tenuti a versare la relativa tariffa, salvo diversa disposizione della Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può concedere l'impianto gratuitamente, a suo insindacabile giudizio per manifestazioni svolte a titolo benefico, manifestazioni ad ingresso libero o manifestazioni che risultino di pubblico interesse ed a valenza sociale.

Articolo 28

Pubblicità

L'Amministrazione Comunale, previa apposita delibera di Giunta, può assegnare ad una o più Società sportive la gestione in esclusiva della pubblicità su impianti sportivi, fissandone il relativo canone annuale.

Articolo 29

Vigilanza e Controllo

Compete al Servizio Manutenzioni impianti sportivi, al Servizio Attività Economiche e alla Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori, nonché il controllo degli introiti nel caso di manifestazioni a pagamento, allorché la tariffa per l'uso dell'impianto sia stabilita in percentuale sugli incassi realizzati dal concessionario.

Ai fini di cui sopra, i concessionari sono obbligati a fornire ai soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo o ai loro eventuali coadiutori, dotati di apposita tessera di riconoscimento individuale, tutti i chiarimenti che vengono richiesti, esibendo l'opportuna documentazione.

Il Servizio Manutenzioni impianti sportivi vigilerà anche sul grado e le modalità di effettivo utilizzo dell'impianto allo scopo di ottimizzarne l'uso in fase di assegnazione.

L'opera di vigilanza e di controllo non implica in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, poiché la stessa ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Articolo 30

•Revoca e diniego delle Concessioni e Sanzioni

In caso di morosità nel pagamento anche di un solo canone, le concessioni verranno revocate, previa diffida e nel rispetto dei principi di partecipazione di cui alla legge n. 241/1990 e non saranno rilasciate per un periodo di almeno un anno fino al massimo di tre.

Allo stesso modo, le concessioni temporanee, che per la loro brevità, non possono essere revocate, non verranno rilasciate per un periodo di almeno un anno fino al massimo di tre.

Le concessioni verranno inoltre revocate qualora il concessionario si renda autore di:

- sub concessione dell'impianto a terzi;
- atti vandalici nei confronti del patrimonio comunale;
- non osservanza delle previsioni igienico - sanitarie del presente Regolamento;
- comportamenti moralmente riprovevoli (quali, a mero titolo esemplificativo, atti osceni; offese gravemente lesive nei confronti degli addetti o degli altri utenti; imprecazioni; comportamenti violenti);
- per gli impianti natatori al coperto, non osservanza delle disposizioni vigenti in materia di salvamento.

Nei casi sopra esposti, le concessioni annuali verranno revocate e non saranno rilasciate per un periodo di almeno un anno fino al massimo di cinque. Allo stesso modo le concessioni temporanee, che per la loro brevità, non possono essere revocate, non verranno rilasciate per un periodo di almeno un anno fino al massimo di cinque.

Resta fermo comunque l'obbligo del concessionario, nel caso in cui l'inosservanza del Regolamento abbia comportato un danno al patrimonio comunale, di riparare entro due giorni il danno arrecato.

Qualora il concessionario non provveda alla riparazione, il Settore Sport procederà all'addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti commi, la mancata osservanza di una o più previsioni del presente Regolamento, può dare luogo alla revoca della concessione degli impianti, nel rispetto dei principi di partecipazione di cui alla legge n.241/1990.

In caso di mancato utilizzo o sottoutilizzo dell'impianto assegnato con concessione annuale per la durata di un mese continuativo, il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione per il restante periodo.

Fatta salva la responsabilità penale e quanto stabilito ai commi precedenti, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della legge n.689/1981 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, da 25,00 euro a 500,00 euro.

Articolo 31

Rinuncia

Le concessioni annuali si intendono rilasciate per tutta la stagione agonistica e possono essere oggetto di rinuncia, con almeno 20 giorni di preavviso. Laddove la rinuncia intervenga oltre i termini di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a versare al Comune il 66% della quota annuale indicata nella concessione.

Le concessioni temporanee impegnano il richiedente all'utilizzo dello spazio richiesto, fatta salva la possibilità di rinunciare con una apposita comunicazione, che deve pervenire almeno 2 giorni lavorativi prima di quello richiesto per l'utilizzo dell'impianto. Nel caso in cui la rinuncia non pervenga nei termini previsti, il richiedente è tenuto al pagamento dell'intera tariffa relativa alla concessione richiesta.

Articolo 32

Competenze

Il Consiglio comunale:

1. individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie;
2. definisce, con il presente regolamento e con separati atti di indirizzo, la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.

La Giunta:

1. stabilisce nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni e svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
2. definisce gli indirizzi per la scelta del concessionario della gestione degli impianti
3. provvede, a seguito di apposita istruttoria tecnica, a definire le opere di miglioria e di manutenzione straordinaria.

Il Direttore del Settore:

1. provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'affidamento della gestione e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento.
2. definisce tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
3. aggiorna le tariffe per l'uso degli impianti sportivi al fine di adeguarle alle variazioni annuali dell'indice Istat;
4. provvede alla concessione degli impianti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;
5. esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Articolo 33

Rinvio alla normativa generale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio ai provvedimenti specifici attuativi adottati dall'Amministrazione nonché alle norme vigenti in materia.